



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Giurisprudenza

EU COURT: “DSA AND DMA” SAFER DIGITAL SPACE

**REGOLAZIONE DIGITALE E GIURISPRUDENZA EUROPEA: IL RUOLO DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA UE NELL'APPLICAZIONE DEL DMA**

Venerdì 28 Novembre 2025

Ore 09:30

Aula CONVEGNI

Antonio La Pergola

(referendario del Tribunale dell'UE)



Digital Services Package

- Pacchetto di norme volto a regolare i servizi digitali composto dal:
 - Digital Markets Act (DMA) - Regolamento (UE) 2022/1925 sui mercati digitali
 - Digital Services Act (DSA) - Regolamento (UE) 2022/2065 relativo al mercato unico dei servizi digitali



Digital Services Package

- Il pacchetto si inserisce nel quadro della Strategia digitale dell'Unione europea.

Scopo:

- Modernizzare le norme che regolano i servizi digitali nell'Unione Europea (UE) e garantire che siano adatte allo scopo nell'era digitale;
- Creare uno spazio digitale più sicuro in cui siano protetti i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali;
- Creare condizioni di parità per promuovere l'innovazione, la crescita e la competitività, sia nel mercato unico europeo sia a livello globale.



Digital Services Package

- Il Digital Markets Act (DMA) è il regolamento europeo sui mercati digitali, nato per creare condizioni di parità per promuovere l'innovazione, la crescita e la competitività, sia nel mercato unico europeo sia a livello globale, mira a regolare l'operatività delle grandi società tecnologiche e a contrastare gli abusi di posizione dominante delle piattaforme online che agiscono come “gatekeeper” (controllori dell'accesso) in relazione ad un insieme di servizi che rappresentano per le imprese importanti punti di accesso per raggiungere gli utenti finali.
- Il Digital Services Act (DSA) è il nuovo regolamento che mira a disciplinare i servizi digitali e le piattaforme online nell'Unione Europea per rafforzare la tutela dei diritti degli utenti online.



Digital Services Package

- L'entrata in vigore del DMA risale al 1° novembre 2022 con applicazione di alcune delle disposizioni previste nel Regolamento, altre disposizioni si applicano a partire dal 2 maggio 2023 ed altre ancora a partire dal 25 giugno 2023.
- L'entrata in vigore del DSA invece, risale al 16 novembre 2022 con applicazione parziale di alcune disposizioni relative a piattaforme online di grandi dimensioni ("VLOP") e motori di ricerca online di grandi dimensioni ("VLOSE") e con applicazione totale a partire dal 17 febbraio 2024.

DMA e DSA rappresentano il tentativo dell'UE di regolare il potere delle grandi società tecnologiche e di promuovere la concorrenza nel mercato digitale.

Anche i consumatori dovrebbero assistere ad un miglioramento dei servizi e all'incremento delle opzioni tra cui scegliere per lo stesso servizio.



DMA (obiettivi)

- Il DMA mira a regolamentare le grandi piattaforme digitali, definite "gatekeeper".
 - Numero contenuto di grandi imprese che esercitano un controllo su interi ecosistemi di piattaforme dell'economia digitale (es. Google, Apple, Meta-Facebook, Amazon, Microsoft, ecc.),
 - Art 1, 1: «Il fine del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali».



DMA (lessico)

- Definizioni di termini tecnici, eg:
 - gatekeeper: un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell'articolo 3;
 - servizio di piattaforma di base: uno qualsiasi dei seguenti servizi:
 - a) servizi di intermediazione online; b) motori di ricerca online; c) servizi di social network online; d) servizi di piattaforma per la condivisione di video; e) servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; f) sistemi operativi; g) browser web; h) assistenti virtuali; i) servizi di cloud computing; j) servizi pubblicitari online.
 - posizionamento;
 - interoperabilità;
 - profilazione;



DMA (gatekeepers)

- Le imprese sono designate (art 3) come tali dalla Commissione europea se:
 - Hanno un impatto significativo sul mercato interno (se raggiungono un fatturato annuo nell'Unione pari o superiore a 7,5 miliardi di EUR in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o se la loro capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente era quanto meno pari a 75 miliardi di EUR nell'ultimo esercizio finanziario).
 - Forniscono un servizio di piattaforma di base (core platform services, CPS) che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali (almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabiliti o situati nell'Unione Europea, e almeno 10 000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell'Unione Europea).
 - Detengono una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività (ultimi 3 esercizi finanziari), o è prevedibile che acquisiscano siffatta posizione nel prossimo futuro.
- Procedura di designazione/investigazione/riesame



Gatekeeper

Gatekeeper Designations

Core Platform Service

Alphabet

Amazon

Apple

ByteDance

Meta

Microsoft

SOCIAL NETWORK

Tiktok
Facebook
Instagram
LinkedIn

N-IICS

Whatsapp
Messenger

INTERMEDIATION

Google Maps
Google Play
Google Shopping
Amazon Marketplace
App Store
Meta Marketplace

VIDEO SHARING

Youtube

ADS

Google
Amazon
Meta

BROWSER

Chrome
Safari

OPERATING SYSTEM

Google Android
iOS
Windows PC OS

SEARCH

Google Search

DMA timeline



Designation



Market investigation on rebuttals





DMA (novità)

- Diverse novità rispetto alle attuali normative europee e alle proposte di legge in corso di elaborazione in altri paesi.
 - Introduzione del termine “gatekeeper” che fa riferimento alle imprese che hanno un impatto significativo sul mercato interno, che forniscono un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali.
 - Requisiti qualitativi e quantitativi per essere designato quale gatekeeper
 - Presunzioni
 - Requisiti quantitativi sufficienti per designare un gatekeeper
 - Onere della prova pesa sul gatekeeper in merito alla sua designazione (sta a lui dimostrare di non essere un gatekeeper)
 - Non necessario definire il mercato, stabilire la posizione dominante, dimostrare effetti sul mercato



DMA (obblighi per i gatekeepers)

- Divieti o restrizioni sulle pratiche commerciali sleali, nonché nuovi obblighi per le piattaforme al fine di favorire una maggiore concorrenza (artt 5, 6 e 7), quali ad esempio :
 - Essere trasparenti riguardo alle proprie politiche e procedure (es. condizioni alle quali i “gatekeeper” forniscono servizi pubblicitari online agli utenti commerciali, il posizionamento sul servizio di piattaforma di base, e relativa indicizzazione e crawling, pratiche di profilazione), fornendo informazioni chiare e accurate sui criteri utilizzati per prendere le decisioni. Divieto di self-preferencing.
 - Rispettare la privacy e proteggere le informazioni riservate che ricevono da terzi, senza accumularle per usarle a proprio vantaggio, creando barriere all’ingresso. Tra gli obblighi per i “gatekeeper” vi è il divieto, ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online, di trattare dati personali degli utenti finali che utilizzano servizi di terzi che si avvalgono di servizi di piattaforma di base del “gatekeeper” o di combinare tali dati provenienti da terzi con quelli provenienti dal servizio di piattaforma di base.
 - Non richiedere agli utenti aziendali o agli utenti finali di utilizzare, offrire o interagire con il servizio di identificazione, il motore del browser Web o il servizio di pagamento di un gatekeeper nel contesto dei servizi degli utenti aziendali offerti tramite il CPS e non deve richiedere agli utenti di abbonarsi o registrarsi con uno qualsiasi degli altri CPS del gatekeeper elencati nella sua decisione di designazione o che soddisfano i criteri quantitativi come condizione per poter accedere al suo CPS. Divieto di tying

DMA (obblighi per i gatekeepers - ii)

■ Altri obblighi:

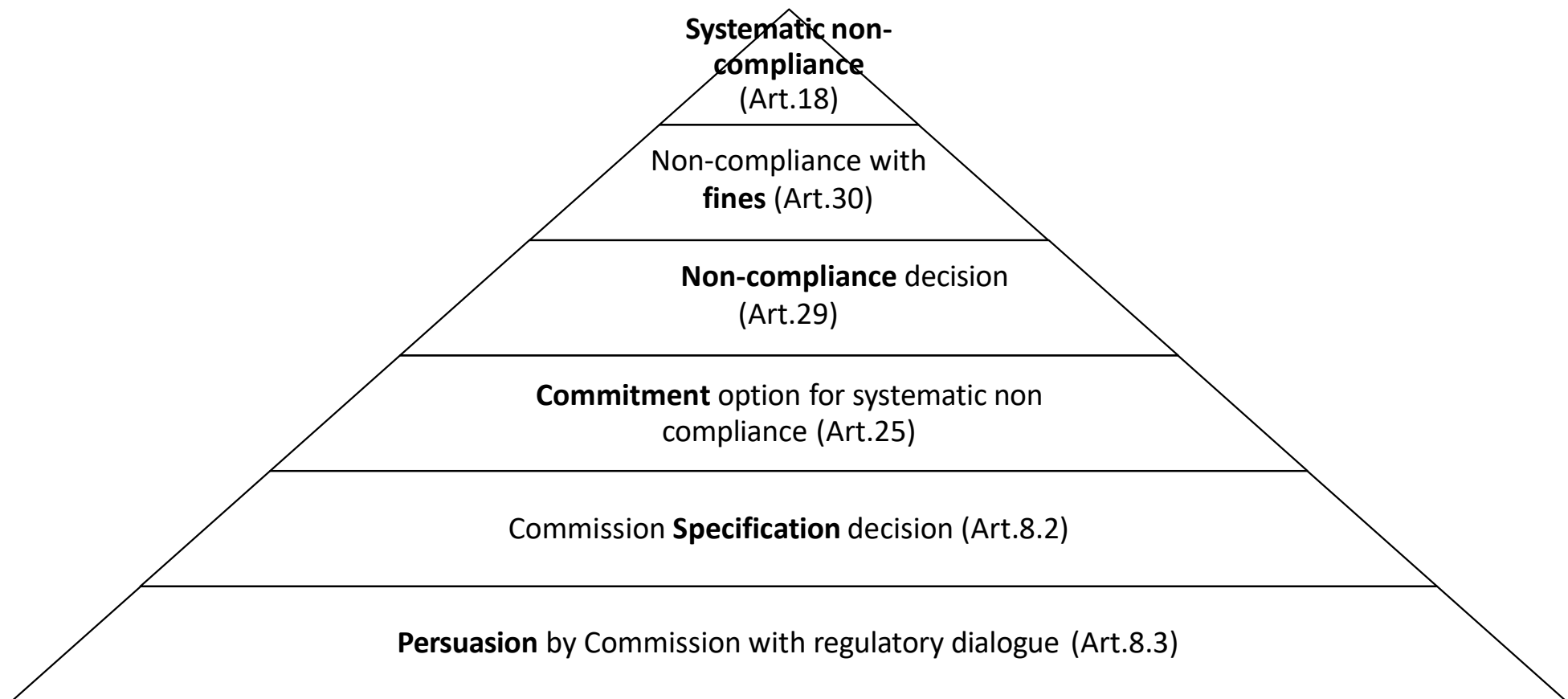
- Agire con integrità, consentendo agli utenti commerciali l'interoperabilità, nonché l'accesso con lo stesso sistema operativo e le stesse componenti hardware o software che sono disponibili per il “gatekeeper”, o da esso utilizzati, al momento della fornitura di tali servizi purché non mettano a rischio l'integrità dell'hardware o del sistema operativo.
 - Garantire agli sviluppatori di applicazioni software un accesso equo alle funzionalità degli hardware o sistemi operativi del “gatekeeper” senza ostacolare la capacità degli utenti finali di accedere a servizi e contenuti online, quindi non limitare la possibilità degli sviluppatori di applicazioni software di utilizzare canali di distribuzione alternativi e le possibilità degli utenti finali di scegliere tra applicazioni software diverse da canali di distribuzione diversi.
 - Obblighi per le piattaforme molto grandi e i motori di ricerca online molto grandi di prevenire l'uso improprio dei loro sistemi adottando misure basate sul rischio e mediante audit indipendenti sulle tecniche di profilazione dei consumatori.
- Gli obblighi saranno applicati tenendo conto, del servizio offerto dal “gatekeeper” e che la Commissione applicherà solo quelli necessari e proporzionati per conseguire gli obiettivi, sottoponendo periodicamente a riesame l'eventualità di mantenere, revocare o adattare gli obblighi precedentemente imposti.



DMA (enforcement)

- La Commissione Europea, non le autorità nazionali, è responsabile del rispetto del DMA. Tuttavia, le autorità nazionali possono avviare indagini e sono tenute a collaborare strettamente con la Commissione.
 - Monitoraggio costante dei mercati.
- Aggiornamento costante degli obblighi previsti per queste piattaforme e definizione di misure correttive per risolvere violazioni sistematiche della normativa sui mercati digitali.
- Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalle piattaforme stesse la Commissione provvederà ad esaminare con cadenza periodica (almeno ogni tre anni) che siano soddisfatti da parte delle piattaforme digitali, i requisiti stabiliti dal Regolamento e a pubblicare ed aggiornare costantemente un elenco delle piattaforme digitali e dei servizi di piattaforma di base tenuti all'osservanza degli obblighi.
- In caso di mancato rispetto degli obblighi del DMA, la Commissione potrà stabilire sanzioni e ammende (fino al 10% del fatturato mondiale totale annuo dell'impresa, o fino al 20% in caso di recidiva), applicare penalità di mora (fino al 5% del fatturato medio giornaliero) e disporre misure correttive proporzionate alla violazione commessa.
- Possibilità per i privati di intentare azioni presso i tribunali nazionali (anche tramite azioni collettive).

DMA (strumenti a disposizione della Commissione)



DMA (rapporti con il diritto antitrust)

	DMA	EU Competition law
Objectives	- Digital markets contestability - B2B fairness - Innovation and users choices	- Consumer welfare - Competitive process
Scope	10 Core Platforms Services (CPS)	All economic activities
Trigger for intervention: services level	Legally defined Core Platforms Services	Economically defined relevant markets
Trigger for intervention: firms level	Large gatekeeper position	Dominant position
Obligations	<i>Ex ante</i> - Harms to contestability and fairness - Closed list of 22 detailed obligations and prohibitions	<i>Ex post</i> - Harms to consumer welfare - Exclusionary and exploitative abuses - Open ended, constrained by economic approach (effect on consumer welfare)
Sanctions	- Fines - Behavioural or structural - Private damages	- Fines - Behavioural or structural - Private damages

DMA (rapporti con il diritto antitrust - ii)

■ Considerando 10 sulla relazione con il diritto della concorrenza:

- «Poiché il presente regolamento mira a integrare l'applicazione del diritto della concorrenza, esso dovrebbe applicarsi lasciando impregiudicati gli articoli 101 e 102 TFUE, le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza e le altre norme nazionali in materia di concorrenza relative ai comportamenti unilaterali basati su una valutazione caso per caso delle posizioni e dei comportamenti di mercato, compresi i relativi effetti reali o potenziali e l'ambito di applicazione preciso del comportamento vietato, e che prevedono la possibilità per le imprese di invocare giustificazioni oggettive di efficienza rispetto al comportamento in questione, nonché le norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni. Tuttavia, l'applicazione di queste norme non dovrebbe pregiudicare gli obblighi imposti ai gatekeeper a norma del presente regolamento e la loro applicazione uniforme ed effettiva nel mercato interno».

■ Considerando 23 sulla designazione dei gatekeepers:

- «Nella sua valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione solo gli elementi direttamente relativi ai criteri quantitativi, ossia l'impatto dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base sul mercato interno al di là delle entrate o della capitalizzazione di mercato, come le sue dimensioni in termini assoluti e il numero di Stati membri in cui è presente, di quanto il numero effettivo di utenti commerciali e il numero effettivo di utenti finali superano le soglie e l'importanza del servizio di piattaforma di base dell'impresa, tenuto conto della portata complessiva delle attività del rispettivo servizio di piattaforma di base, nonché il numero di anni in cui le soglie sono state raggiunte.
- Non dovrebbero essere prese in considerazione giustificazioni per motivi economici basate sulla definizione del mercato o volte a dimostrare efficienze derivanti da un tipo specifico di comportamento dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, poiché non sono pertinenti per la designazione come gatekeeper».



DMA (la giurisprudenza della Corte e del Tribunale)

- Le decisioni prese dalla Commissione in applicazione del DMA sono impugnate davanti al Tribunale e in appello davanti alla Corte
 - Le decisioni sulla designazione dei gatekeeper, nonché le decisioni relative alla non conformità, comprese le sanzioni e le penalità di mora. Ad esempio Apple, ByteDance e Meta hanno presentato ricorso contro le decisioni di designazione, e ByteDance ha anche chiesto (senza successo) misure provvisorie in merito.
- Tipo di controllo effettuato dal Tribunale
 - Ricorso di annullamento (controllo equivalente a quello del giudice amministrativo)
 - Controllo pieno sulle sanzioni (come artt 101 e 102)



DMA (Difficoltà per il Tribunale)

■ Difficoltà/sfide per il Tribunale

- ☐ Organizzazione/Attribuzione delle cause
- ☐ Materia nuova
- ☐ Aspetti tecnici delle cause
- ☐ Interpretazione di nozioni nuove (gatekeeper, core platform services)
- ☐ Interpretazione di obblighi a volte non chiaramente definiti
- ☐ Presunzioni / inversione dell'onere della prova
- ☐ Differenze con il controllo delle decisioni in materia di concorrenza
- ☐ Esame degli argomenti economici



DMA (cause introdotte davanti a Corte e Tribunale)

■ Cause decise dal Tribunale:

- T-1077/23 Bytedance /Commissione, sentenza del 17 luglio 2024 (ricorso rigettato)
 - Designazione di TikTok come CPS e quindi di ByteDance come gatekeeper
 - Tentativo di dimostrare tramite dati qualitativi che la designazione era errata

■ Appello pendente davanti alla Corte:

- C-627/24 P Bytedance/Commissione
 - Richiesta di annullamento della sentenza del Tribunale
 - Presunzioni di fatto assolute sulla designazione, impossibile la prova contraria
 - Mancata analisi di tutte le prove e circostanze fattuali



DMA (cause pendenti davanti al Tribunale)

- Meta Platforms/Commissione, T-1078/23
 - Annullamento della designazione di Facebook Messenger et Facebook Marketplace come CPS
- 3 cause Apple/Commissione, T-1079/23, T-1080/23 e T-214/24
 - T-1079/23 e T-214/24: Annullamento della decisione della Commissione di aprire (e poi chiudere) un'indagine di mercato ai sensi degli articoli 16 e 17(3) in merito a iMessage.
 - T-1080/23: eccezione d'illegittimità sollevata da Apple in relazione all'articolo 6(7) DMA in quanto incompatibile con i requisiti della Carta dei diritti fondamentali e con il principio di proporzionalità
 - Annullamento della decisione di designazione dei 5 apple stores come un'unica CPS

DMA (cause pendenti davanti al Tribunale - ii)

□ Opera Norway/Commissione, T-354/24

- Ricorso introdotto da un terzo che sostiene che la decisione impugnata viola gli articoli 3(1), 3(4) e 3(5) del DMA in quanto non designa Microsoft come gatekeeper in relazione al suo servizio di CPS del browser web Edge, basandosi sulla conclusione che Edge non è un gateway importante per gli utenti aziendali per raggiungere gli utenti finali.

□ Batchelor/Commissione, T-433/24

- Causa di accesso ai documenti (Reg n 1049/2001) intentata dall'Avv. di Bytedance
- Il ricorrente aveva richiesto alla Commissione documenti riguardanti la procedura di Bytedance in relazione alla sua designazione come gatekeeper. Rifuto della Commissione di concedere l'accesso ai documenti richiesti sulla base delle eccezioni previste dal reg 1049 (tutela dei procedimenti giudiziari) (tutela delle investigazioni)

DMA (cause pendenti davanti al Tribunale - iii)

- 3 nuove cause Apple/Commissione, T-354/25, T-359/25 e T-438/25
 - T-354/25 e T-359/25 - Eccezione d'illegittimità: obblighi imposti a Apple in relazione a iOS e iPadOS dall'articolo 6(7) DMA incompatibili con i requisiti della Carta dei diritti fondamentali e con il principio di proporzionalità
 - la Commissione avrebbe oltrepassato i limiti alla sua competenza imposti dall'articolo 291 TFUE e dall'articolo 8(2) DMA. L'art 8 (2) permette alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che specifica le misure che un gatekeeper deve attuare per garantire l'osservanza degli obblighi di cui agli artt 6 e 7 DMA (Decisioni ex art 8(2))
 - T-438/25 - Interpretazione e applicazione erronea dell'art 5 (4) DMA; Errori nel provvedimento inibitorio; violazione dei diritti della difesa della ricorrente e del principio di buona amministrazione; contestazione della base giuridica per infliggere un'ammenda alla ricorrente. In ogni caso, ammenda errata e/o sproporzionata (500 milioni di EUR) (Decisione ex artt 29, 30 e 31)

DMA (cause pendenti davanti al Tribunale - iv)

- 1 nuova causa Meta/Commissione, T-435/25
 - la decisione sarebbe viziata da errori di diritto, di fatto e di valutazione in quanto ritiene che la Ads Choice [opzione con o senza pubblicità] non sia conforme all'art 5(2) DMA. (Decisione ex artt 29, 30 e 31)
 - errore nell'infliggere un'ammenda e nella determinazione dell'importo di quest'ultima:
 - i) la decisione infligge erroneamente un'ammenda in quanto Meta non ha agito nemmeno per negligenza; ii) la decisione non fornisce una motivazione sufficiente per giustificare l'importo dell'ammenda; e iii) la decisione è errata nel calcolo dell'ammenda. (ammenda 200 milioni di EUR)



Grazie per l'attenzione!

